

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da:

CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

CLIENTE ha convenuto in giudizio Banca chiedendo che la stessa venga condannata al risarcimento in proprio favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 70.000,00, asseritamente subiti a seguito del pagamento dell'importo portato dalla fattura n. OMISSIS in favore di un beneficiario diverso rispetto alla SOCIETÀ creditrice.

A sostegno della propria pretesa, l'attore ha dedotto che la banca, dando corso ad un ordine di pagamento impartito dal CLIENTE, rivelatosi poi erroneo per essere stato il CLIENTE stesso vittima di frode informatica, avrebbe violato i doveri correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato, in virtù dei quali l'istituto di credito avrebbe dovuto rifiutare di eseguire un'operazione che, sebbene sia stata ordinata dallo stesso correntista, da un lato era però connotata da evidenti anomalie (differenza tra il soggetto intestatario del c/c in favore del quale è stato disposto il bonifico e l'intestatario della fattura; differenza tra l'indirizzo email da cui proveniva la richiesta di pagamento e quello della ditta creditrice), e, dall'altro, era stata trasmessa attraverso un mezzo non sicuro (mail semplice).

Si è costituita in giudizio la banca, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, una riduzione del risarcimento preteso, stante il concorso dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.

Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

Ciò detto quanto agli assunti delle parti, la pretesa avanzata da CLIENTE è infondata per le ragioni che seguono.

Nel caso in esame, invero, l'attore non contesta la circostanza di avere impartito alla banca l'ordine di bonifico a mezzo fax (doc. 2 attoreo), né di avere inviato la mail con la quale è stato intimato alla banca di tenere conto dei nuovi dati bancari riferiti alla ditta creditrice (poi rivelatisi falsi) (doc. 3 attoreo), ma si duole del fatto che l'istituto di credito non abbia rifiutato la modifica dell'ordine di pagamento trasmessa a mezzo di una mail semplice, non abbia adeguatamente controllato la corrispondenza intercorsa tra il CLIENTE e la società

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, n. 1974 del 17 settembre 2019

beneficiaria del pagamento (mail ricevuta in data 15.12.2014 e inoltrata alla banca in data 19.12.2014) e non abbia svolto le opportune verifiche volte ad appurare la ragione per cui la società beneficiaria del bonifico fosse diversa rispetto a quella intestataria della fattura.

Orbene, deve ritenersi che tale attività di controllo circa l'ordine di pagamento, la cui omissione – secondo le prospettazioni del CLIENTE – dovrebbe fondare la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, non rientri nel contenuto delle obbligazioni gravanti sulla banca, sicché alcun inadempimento colpevole può essere imputato a quest'ultima.

È noto, infatti, che, ai sensi dell'art. 1856 c.c., l'istituto di credito risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole del mandato, la quali impongono al medesimo di agire con la diligenza del buon banchiere, ossia con un grado di cautela parametrato al tipo di attività professionale svolta. La diligenza richiesta, nondimeno, non si estende sino al punto di trasformare l'istituto di credito, con il quale un soggetto intrattenga rapporti di conto corrente, nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dal cliente, rientrando nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede unicamente il rifiuto di operazioni *ictu oculi* anormale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista (cfr. Cass. 7956/10, nonché l'orientamento già espresso da questo Giudice: Trib. Verona 1293/18).

Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non può ritenersi che l'operazione richiesta dal Menin presentasse gravi e immediatamente riscontrabili irregolarità da parte dell'istituto di credito, in quanto: a) non rileva in alcun modo la circostanza che la comunicazione delle nuove coordinate bancarie sia avvenuta tramite mail (non solo alla luce del fatto che il CLIENTE si era in passato già avvalso di tale forma di comunicazione, come comprovano i docc. 2 e 3 prodotti dalla banca, ma soprattutto – e ancor prima – perché l'ordine di pagamento può essere impartito dal cliente anche oralmente, nonostante le previsioni dell'art. 117 T.U.B.); b) le anomalie riguardavano non tanto l'ordine di pagamento impartito dal correntista in sé, quanto piuttosto la mail trasmessa dalla (pretesa) società beneficiaria del pagamento al CLIENTE, mail che nondimeno non è oggetto del controllo dovuto da parte dell'istituto di credito; e, infine, c) in ogni caso, la incongruenza consistente nella presenza di una "i" in più nell'indirizzo di posta elettronica cui il CLIENTE avrebbe dovuto rispondere non può dirsi di certo rilevabile *ictu oculi* (tanto più che l'anomalia non è stata accertata neppure dall'odierno attore).

Oltre che in virtù di tutte le considerazioni testé esposte, l'assenza di responsabilità della banca può, infine, affermarsi, anche alla luce del regolamento contrattuale pattuito tra le parti. L'art. 15 comma 4 del contratto di conto corrente del 17.5.2002 (doc. 1 attoreo), con una clausola espressamente approvata per iscritto dal correntista, stabilisce, infatti, che "la banca non assume alcuna responsabilità in casi di mancata o inesatta esecuzione dell'incarico [...] per inesattezze, incompletezze o tardività delle istruzioni ricevute".

Alla luce delle considerazioni sino a qui esposte, le domande avanzate in giudizio dal CLIENTE devono essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal dm 55/2014, diminuiti per la fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede: Rigetta le domande avanzate da CLIENTE nei confronti di BANCA;

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, n. 1974 del 17 settembre 2019

Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 17/09/2019

Il Giudice Dott.ssa Camilla Fin

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris